



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Ufficio di Staff Affari Generali e Documentali

✓

Prot. 0019676  
Trieste 104018/2009  
Allegati 1

N. 2070 /2009

**IL RETTORE**

- VISTO** l'art. 6 dello Statuto dell'Università degli Studi di Trieste;
- VISTA** la legge 2 dicembre 1991. n. 390;
- VISTO** il Decreto Rettorale 691/AG dd. 27.7.1995, con cui è stato emanato il "Regolamento attività a tempo parziale ex art. 13 L. 390/91 forme di collaborazione degli studenti", e succ. modif. e integr.;
- VISTE** le deliberazioni del Senato Accademico del 18.6.2009 e del Consiglio di Amministrazione del 21.7.2009, con cui sono state approvate le modificazioni al "Regolamento attività a tempo parziale ex art. 13 L. 390/91 forme di collaborazione degli studenti" relativamente alla sostituzione delle due graduatorie con un'unica graduatoria annuale, alla rideterminazione dei corrispettivi a favore degli studenti nonché ad altri ulteriori aggiornamenti;
- PERSO ATTO** del parere espresso dal Consiglio degli Studenti nella seduta del 15.7.2009;
- CONSIDERATA** la necessità di dare attuazione a quanto deliberato dal Senato nella seduta del 18.6.2009 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21.7.2009;

**DECRETA**

1. Viene data esecuzione ed efficacia al testo del nuovo "Regolamento attività a tempo parziale ex art. 13 L. 390/91 forme di collaborazione degli studenti", nel testo posto in allegato al presente decreto *sub* All. 1.
2. Il previgente "Regolamento attività a tempo parziale ex art. 13 L. 390/91 forme di collaborazione degli studenti", emanato con 691/AG dd. 27.7.1995 e succ. modif., viene espressamente abrogato e sostituito dal regolamento di cui al punto 1 del presente decreto.
3. Il "Regolamento attività a tempo parziale ex art. 13 L. 390/91 forme di collaborazione degli studenti", di cui al punto 1 del presente decreto, entra in vigore il giorno successivo alla data del presente decreto ed è reso pubblico mediante pubblicazione sulla pagina internet di Ateneo.

IL RETTORE



**REGOLAMENTO**  
**ATTIVITA' A TEMPO PARZIALE**  
**EX ART. 13 L. N. 390/91**  
**FORME DI COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI**

**Art. 1**

L'Università degli Studi di Trieste, nel seguito denominata "Ateneo", attiva, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, rapporti di collaborazione con studenti iscritti all'Ateneo che saranno selezionati secondo i criteri di cui all'art.4, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 390 del 2 dicembre 1991.

**Art. 2**

Tali forme di collaborazione non possono superare un numero massimo di 150 ore per ciascun anno e consistono nello svolgimento presso le strutture dell'Ateneo delle attività sottoelencate, con esclusione delle attività di docenza di cui all'art. 12 della Legge n. 341/1990, dello svolgimento degli esami, nonché dell'assunzione di responsabilità amministrative.

Le attività in argomento, connesse ai servizi resi dall'Università, non comportano l'integrazione degli studenti nell'organizzazione del lavoro nei servizi amministrativi e didattici dell'Ateneo.

Le prestazioni, svolte secondo le modalità e negli orari stabiliti dai Responsabili delle strutture interessate, sono le seguenti:

- sorveglianza e assistenza nella consultazione e prestito librario presso le Biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ateneo;
- sorveglianza e assistenza nei laboratori informatici e didattici;
- informazioni generali alle matricole e assistenza nella consultazione della Guida dello Studente; distribuzione di tali Guide in coordinamento con il servizio di orientamento e tutorato; distribuzione della modulistica;
- assistenza agli utenti sui sistemi di accesso alle segreterie amministrative e didattiche e sull'erogazione dei biglietti di prenotazione elettronica;
- servizio di orientamento e assistenza agli studenti presso Centri Servizi delle Facoltà;
- interventi di assistenza per l'accogliimento degli studenti stranieri del programma SOCRATES/ERASMUS;
- servizi di archiviazione atti, fotocopiatura, data entry e smistamento corrispondenza;
- rilevazione delle opinioni degli studenti sulla didattica, ai sensi della Legge 370/1999;
- servizio di informazione e assistenza agli studenti presso le strutture dell'Ente Regionale per il Diritto e le opportunità allo Studio Universitario (ERdiSU);
- servizio di assistenza (accompagnamento e tutorato) agli studenti e al personale dell'Ateneo con disabilità non grave. Per questo servizio di assistenza lo studente potrà dare o meno la propria disponibilità con le modalità specificate nel successivo art. 3.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Ufficio di Staff Affari Generali e Documentali

## Art. 3

A decorrere dal mese di agosto di ciascun anno, sarà predisposto un avviso pubblico di selezione, rivolto agli studenti, che stabilirà tutte le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione alle forme di collaborazione e il relativo corrispettivo per l'anno accademico successivo.

Con le modalità indicate nei predetti avvisi di selezione lo studente potrà dare la propria disponibilità a svolgere l'attività anche presso gli altri Poli dell'Università di Trieste e dare la propria disponibilità a svolgere il servizio di assistenza e accompagnamento agli studenti e al personale dell'Ateneo con disabilità non grave.

La graduatoria unica sarà approvata e resa esecutiva con cadenza annuale e sulla base dell'istruttoria predisposta dalla Sezione Servizi agli Studenti e alla Didattica in base ai criteri di merito e reddito di cui all'art.4. La graduatoria verrà pubblicizzata mediante web e rimarrà in vigore fino all'approvazione di quella relativa all'anno successivo.

Eventuali istanze di revisione da parte dello studente della graduatoria pubblicata dovranno essere presentate improrogabilmente entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito web dell'Ateneo e indirizzate alla Sezione Servizi agli Studenti e alla Didattica dell'Università degli Studi di Trieste.

## Art. 4

L'assegnazione delle predette forme di collaborazione avverrà sulla base di graduatoria annuale formulata secondo i criteri del D.P.C.M. 9 aprile 2001 previsto dall'art. 4 della Legge n. 390/1991 (per quanto attiene la valutazione delle condizioni economiche) e secondo i criteri dell'art. 13 della Legge n. 390/1991 (per quanto riguarda i criteri di merito). Pertanto:

- 1) le condizioni economiche degli studenti saranno individuate dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dall'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) che tengono conto della natura e dell'ammontare del reddito, della situazione patrimoniale e dell'ampiezza del nucleo familiare, e i cui limiti vengono fissati con decreto ministeriale annualmente;
- 2) gli studenti dovranno essere regolarmente iscritti ai Corsi di Studio dell'Ateneo (a esclusione degli studenti iscritti part-time) a anni di corso successivi al primo. Non possono presentare la domanda gli studenti iscritti a un numero di anni superiore alla durata legale/normale del corso di studi più 1, a partire dall'anno di prima immatricolazione, per ciascun livello di corso di studio;
- 3) gli studenti dovranno avere superato, entro il 10 agosto, almeno i due quinti degli esami previsti dal piano di studio prescelto con riferimento all'anno di iscrizione e con arrotondamento all'unità superiore;
- 4) ai fini di determinare la graduatoria, si terrà conto del merito, assegnando al massimo punti 100 (cento) agli studenti che risultino avere superato, entro il 10 agosto, tutti gli esami relativi agli anni accademici precedenti a quello d'iscrizione; oppure una frazione di detto punteggio, direttamente proporzionale al numero di esami sostenuti, entro la stessa data, rapportato al totale degli esami del piano di studi, in riferimento all'anno precedente indipendentemente dalla votazione conseguita, in base alla seguente proporzione:

$$X : 100 = n. \text{ esami superati} : n. \text{ totale esami del piano di studi};$$



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Ufficio di Staff Affari Generali e Documentali

- 5) a parità di condizioni del curriculum formativo, prevalgono le condizioni di reddito equivalente più disagiate;
- 6) gli studenti dovranno presentare, nei termini e con le modalità che verranno illustrate negli appositi avvisi pubblici di selezione, la domanda di partecipazione. L'Ateneo potrà richiedere alle Autorità competenti l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali.

## Art. 5

Gli studenti idonei sono convocati dall'Ateneo esclusivamente per via telefonica e con avviso all'indirizzo di posta elettronica istituzionale, nel rispetto della graduatoria e dovranno concordare preventivamente il piano di collaborazione con i Responsabili delle strutture e assicurare il regolare adempimento delle prestazioni indicate nell'orario di attività prestabilito.

Per il Servizio di Assistenza agli studenti e al personale dell'Ateneo con disabilità non grave e per le attività svolte presso gli altri Poli dell'Università di Trieste verranno chiamati solamente gli studenti che avranno dato la propria disponibilità come previsto dal precedente art. 3.

Contestualmente all'inizio della prestazione, lo studente deve sottoscrivere un documento riportante le principali condizioni della collaborazione. Inoltre, è tenuto a registrare giornalmente l'orario effettivamente svolto su appositi fogli presenza.

L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

Lo studente che, durante il periodo di durata della collaborazione, sia momentaneamente impossibilitato a rendere la prestazione, deve darne tempestiva comunicazione alla struttura presso cui sta svolgendo servizio. Qualora lo studente si astenga ingiustificatamente dalla collaborazione per un totale di otto ore, anche non consecutive, decade automaticamente dall'incarico, con diritto al solo pagamento delle prestazioni effettuate.

Nei casi di inadempienza o poca produttività da parte degli studenti coadiutori, assegnati alle strutture per il rapporto di collaborazione, il Responsabile della struttura può esprimere una valutazione negativa anche in corso di svolgimento dell'attività stessa. Tale valutazione comporta l'interruzione del rapporto di collaborazione con lo studente interessato, al quale verrà erogato il corrispettivo per le sole prestazioni effettuate. Lo studente che abbia riportato una valutazione finale negativa nell'anno precedente, verrà posto in ultima posizione della graduatoria.

La rinuncia per motivi personali, la perdita della qualifica di iscritto o il conseguimento del titolo in uno dei vari livelli presso questo Ateneo fa decadere dalla graduatoria, o comunque conclude il rapporto di collaborazione. Lo studente dovrà darne tempestiva comunicazione alla Ripartizione Reclutamento e Formazione.

I Responsabili delle strutture interessate debbono far pervenire alla Ripartizione Reclutamento e Formazione le attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni fornite da ciascuno studente selezionato.

Le varie forme di collaborazione non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo ad alcuna valutazione al fine dei pubblici concorsi; non si rilasciano pertanto dichiarazioni e certificazioni in merito.

## Art. 6

Per tali prestazioni viene determinato un corrispettivo di Euro 8,50 netti, per ciascuna ora di prestazione effettivamente eseguita, esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Ufficio di Staff Affari Generali e Documentali

dell'art. 13, comma 2) della legge 390/31, a partire dall'a.a. 2009/2010. Eventuali modifiche all'importo del corrispettivo saranno stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'onere derivante dal finanziamento delle collaborazioni in oggetto trova copertura nell'apposito capitolo di bilancio dell'Ateneo, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

L'Ateneo corrisponde il suddetto compenso, previa ricezione della richiesta di liquidazione e verifica delle prestazioni effettuate, mediante pagamento allo sportello dell'Istituto bancario cassiere, ovvero tramite bonifico bancario, entro 45 giorni dal termine del rapporto di collaborazione.

## **Art. 7**

Le singole Facoltà possono bandire autonomamente delle selezioni al fine di costituire analoghi rapporti di collaborazione, il cui onere gravi su propri fondi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 della Legge n. 390/1991 (per quanto attiene la valutazione delle condizioni economiche) e secondo i criteri dell'art. 13 della Legge n. 390/1991 (per quanto riguarda i criteri di merito).

Resta inteso che lo studente inserito in diverse graduatorie potrà svolgere al massimo 150 ore per anno.

## **Art. 8**

Il presente Regolamento modifica ed integra il Regolamento in vigore dall'Anno Accademico 1995/96.